

REGOLAMENTO

per la istituzione di Sezioni Territoriali dell'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari (ANPEF)

Art. 1. La possibilità di realizzare la nascita di **Sezioni Territoriali dell'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari** è stata prevista dall'art.1 dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale. Ogni sezione dovrà adottare lo Statuto ed il logo dell'Associazione Nazionale ed adeguarsi alle norme previste dal presente Regolamento. La nascita di nuove Sezioni Regionali è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne valuterà l'ammissibilità. Ogni Sezione territoriale dovrà avere almeno n. 1 socio residente in quel territorio.

Art.2. La sezione territoriale è il tramite mediante il quale l'Associazione Nazionale opera sul territorio provinciale o regionale.

Art.3. Ogni sede territoriale dovrà utilizzare la denominazione di Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari (ANPEF), con l'aggiunta dell'indicazione del territorio nel quale opera.

Art.4. Ogni sezione deve dotarsi di un Consiglio sezionale costituito da 3 componenti: il Coordinatore, il Tesoriere ed il Segretario, eletti dall'assemblea sezionale.

Art.5. Il Coordinatore è il rappresentante della sezione territoriale ed è responsabile delle iniziative e degli oneri assunti in nome e per conto della propria sezione. Il Coordinatore rappresenta, in sintonia con il Consiglio Direttivo della sede centrale, l'Associazione nei rapporti con Enti e Istituzioni territoriali.

Art.6. Il Coordinatore della sezione territoriale è eletto dai soci di ciascuna sezione territoriale, in regola con il pagamento delle quote sociali alla Sede Nazionale.

Art.7. All'Associazione territoriale competono tutte le iniziative atte a concretizzare, a livello locale, i principi e le attività dell'Associazione, attraverso attività di informazione, divulgazione, documentazione e altre attività atte a favorire e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse alle attività istituzionali; attività di raccolta quote associative e raccolta donazioni o lasciti.

La Sezione Territoriale si prefigge altresì:

- di collaborare con la Sede Nazionale per l'organizzazione di seminari, convegni, conferenze,

corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni audiovisive, con lo scopo di diffondere la conoscenza della Pedagogia Familiare.

- diffondere pubblicazioni periodiche o qualsivoglia opera di stampa avente carattere della Pedagogia Familiare su consiglio e benestare del Consiglio Direttivo;
- acquistare e gestire, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, mezzi di informazione e comunicazione senza fini di lucro, rivolti alla collettività per favorire la conoscenza delle problematiche in tema di Pedagogia Familiare.

Essa deve contribuire alla realizzazione dei progetti approvati dalla Assemblea generale, ma può anche sviluppare iniziative autonome se approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.8. I soci sono quelli riportati nel libro soci tenuto dalla Sede Nazionale, che dovrà essere aggiornato e periodicamente trasmesso alle sezioni periferiche per le opportune verifiche.

Art.9. Le quote associative, che saranno deliberate ogni anno dall'Assemblea Generale dei soci, dovranno essere versate alla sede centrale.

Art.10. Tutte le prestazioni associative, ai fini del mantenimento della Sezione Territoriale, fornite dai Soci o dai componenti della Sezione sono a titolo gratuito.

Spetta in ogni caso il rimborso spese per le somme anticipate, debitamente documentate, in nome e per conto della Associazione. Salvo diverso accordo fra Sezione e Consiglio Direttivo, la sede della Sezione è stabilita presso l'abitazione o il domicilio del Responsabile di Sezione, che la concede a titolo gratuito, al Coordinatore della Sezione potrà essere assegnato un indirizzo di posta elettronica.

Art.11. La sezione delibera con le modalità e le stesse maggioranze prescritte dallo Statuto Sociale.

Art.12.L'Assemblea di tutti i soci iscritti alla sezione territoriale deve tenersi almeno una volta l'anno entro il 30 Marzo.

Art.13.Ogni rendiconto consuntivo congiuntamente ad una relazione delle attività svolte nell'esercizio precedente ed una relazione programmatica relativa all'anno in corso dovrà essere approvata dall'assemblea della sede territoriale e fatto pervenire al Consiglio Direttivo dal Coordinatore della sezione locale entro il 30 marzo.

Art.14. Ogni sezione territoriale potrà elaborare direttamente il materiale pubblicitario necessario per le esigenze locali, a condizioni di rispettarne il formato originale e di ricevere l'approvazione del Consiglio Direttivo sul loro contenuto.

Art.15. Le delibera assunte dalle assemblee sezionali dovranno essere obbligatoriamente sottoposte per la loro ratifica alla firma del Presidente dell'Associazione Nazionale.

Art.16. Il Collegio dei Revisori dell'Associazione, in ogni momento, può procedere ad atti di ispezione e di controllo sull'amministrazione di sezioni periferiche ed è autorizzato a richiedere direttamente chiarimenti e giustificazioni al Coordinatore di qualsiasi sezione territoriale, tenuto a fornire i dati richiesti in tempi brevi (non eccedenti i 30 gg.)

Art.17.Il Consiglio Direttivo, in caso di gravi difformità e violazioni sia delle norme statutarie che di quelle previste dal presente regolamento, ha la facoltà di deliberare lo scioglimento della sezione territoriale.

Art.18. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme del codice civile e delle altre disposizioni di legge in materia di Associazioni senza finalità lucrative.

Art.19. Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione del presente Regolamento, sarà competente il Collegio dei Probiviri. In mancanza di tale organismo, la competenza è devoluta ad un Collegio arbitrale composta da n.3 arbitri, nominato da ciascuna delle parti. Il Presidente del Collegio sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.